



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0007160

del 12/06/2019 ore 12:04:36

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 12 GIU. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Savona
Via Paleocapa, n. 18/28
17100 Savona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 64/2019 – Quesiti in materia disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito del 4 aprile 2019 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 4548 del 05.04.2019), con il quale si pongono vari quesiti in materia disciplinare, si osserva quanto segue.

In merito al quesito di cui al punto 1, ovvero se eventuali reati commessi dall'iscritto nella sfera privata possano essere oggetto di procedimento disciplinare, si rappresenta al riguardo che l'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 139/05 dispone che *"Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria"*. Di contenuto del tutto analogo è anche il tenore della norma di cui all'art. 2, comma 4, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, il quale prevede che *"L'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, il decoro e la dignità della professione"*.

Con riguardo al quesito di cui al punto 2, ove si domanda se sia possibile richiedere un parere legale in merito ad una situazione denunciata da un iscritto, laddove non sia pacifica la sussistenza di un reato e, nel caso, a carico di chi siano le spese del legale, si osserva che è certamente facoltà del Consiglio di Disciplina demandare ad un legale il necessario approfondimento di talune questioni sottoposte alla sua attenzione. Per quanto concerne le spese, l'art. 4 del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, dispone, al comma 6, che *"Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine"* e, al comma 8, che *"I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare"*.

In relazione al punto 3, con il quale si chiede se la decisione del Consiglio di Disciplina di archiviare una denuncia sia appellabile, tenuto conto altresì del fatto che l'esponente ha chiesto dopo cinque anni la riapertura del caso, si evidenzia al riguardo che la delibera di archiviazione non è appellabile dal soggetto esponente, atteso che l'art. 55 del l'Ordinamento stabilisce, al 1° comma, che *"Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53, dal Consiglio [di Disciplina] dell'Ordine territoriale,*

può essere proposto ricorso al Consiglio [di Disciplina] Nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione". La legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", ovvero al professionista destinatario dell'esposto e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero (si vedano, a titolo esemplificativo, le seguenti decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: 28 gennaio 2015, n. 4; 29 gennaio 2015, n.12; 14 luglio 2016, nn. 32 e n. 33). Del resto, anche negli altri Ordinamenti professionali il potere di impugnazione avverso le delibere disciplinari degli organi territoriali è riconosciuto al professionista e al Pubblico Ministero (ad esempio per la professione forense si veda art. 61 della L. n. 247 del 2012; per la professione di ingegnere e architetto si veda art. 10 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537).

Infine, con riguardo al punto 4 del quesito in argomento, ove si domanda se esiste un termine per proporre richiesta di riapertura della pratica, si precisa che occorre valutare la sussistenza di presupposti che possano comportare l'eventuale riapertura del procedimento disciplinare, tenuto conto dell'applicabilità del principio del *ne bis in idem*, per il quale non si può essere sottoposti a giudizio due volte per lo stesso fatto. Si tratta di un principio generale finalizzato ad evitare che per lo stesso comportamento si svolgano più procedimenti a carico dello stesso soggetto.

Il Consiglio di Disciplina è tenuto ad effettuare una valutazione autonoma, pertanto, previa acquisizione della necessaria documentazione, dovrà verificare se si tratta della medesima condotta già esaminata nel procedimento archiviato ovvero se, a seguito delle nuove notizie assunte attraverso l'istanza di riesame, possa individuarsi una diversa fonte di responsabilità disciplinare.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

